



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 56 del 21/07/2020

Addì, 21/07/2020

ORDINANZA N° 56 del 21/07/2020

Oggetto: Modifiche all'ordinanza sindacale n. 44 del 09 giugno 2020

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 44 del 09.06.2020 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la gestione delle spiagge libere e concesse.*”;

Considerato che, in adesione alle specifiche misure contenute nella parte riguardante le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) dell'allegato n. 1 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29 maggio, l'ordinanza comunale in parola poneva il divieto, sia sulle spiagge libere che su quelle concesse, di praticare attività ludico-sportive di gruppo;

Dato atto che, dal 10.07.2020, sono in vigore le “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto n. 20/127/CR7ter-a/COV19, che continuano a prevedere che sia “*da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti*” e che per “*gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.06.2020, art. 1, lett. d) a mente de quale “*è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni*”



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730

e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti” e lettera g) che dispone che “a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili”;

Preso atto che la competente struttura regionale ha fatto sapere, a seguito di richiesta di chiarimenti, che le riportate disposizioni del DPCM 11.06.2020 trovano applicazione anche sulle spiagge, salvo che il Sindaco abbia disposto diversamente;

Ritenuto di dover intervenire per adeguare le norme dell’ordinamento comunale alle sopravvenute disposizioni, in parziale riforma dell’ordinanza sindacale n. 44 del 09.06.2020, revocando il divieto di praticare attività ludico-sportive di gruppo, ferma ovviamente la vigenza delle disposizioni nazionali e regionali in materia;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 50, a mente del quale è riconosciuta la propria competenza;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento all’art. 32 secondo cui compete al Sindaco il potere di ordinanza in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute pubblica;
- lo Statuto comunale;

Visto l’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;

ORDINA

1. È revocato il divieto contenuto nell’ordinanza sindacale n. 44 del 09.06.2020 di praticare attività ludico-sportive di gruppo, sia sulle spiagge libere che su quelle concesse in uso agli stabilimenti balneari e alle altre strutture balneari.
2. In conseguenza di quanto sopra, viene meno l’obbligo per i concessionari e le strutture balneari di informare l’utenza, mediante adeguata cartellonistica, del divieto che è revocato a mezzo della presente.
3. In relazione alle predette attività ludico-sportive, sulla spiaggia di Cavallino Treporti trovano diretta applicazione le disposizioni nazionali e regionali vigenti.
4. Resta ferma ogni altra disposizione dell’ordinanza sindacale n. 44 del 09.06.2020.

5. Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore in data odierna e mantengono efficacia fino al 31.07.2020, salvo proroga dello stato di emergenza.

È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ed agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, a norma dell'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

MANDA

copia della presente a:

- Gli Agenti della Forza Pubblica, per l'applicazione e la vigilanza;
- C.T. Servizi s.u.r.l., per gli aspetti di competenza in ordine alla gestione delle aree libere del litorale.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; responsabile del procedimento è il dott. Davide Vallese.

Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per il Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Avv. Roberta NESTO

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 21/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 05/08/2020.